

NOTIZIARIO N. 7 - 18 FEBBRAIO 2022

EVENTI

23 FEBBRAIO	DICHIARAZIONE ANNUALE E NOVITÀ IVA 2022.	 in collaborazione con 	pag. 3
25 FEBBRAIO	PROTEZIONE DATI E CYBERSECURITY. CICLO DI INCONTRI GRATUITI	 in collaborazione con 	pag. 4
3 MARZO	NOVITA' IN MATERIA DI SICUREZZA: LA RIFORMA DEL TESTO UNICO E I DECRETI IN MATERIA DI ANTINCENDIO E PREVENZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO.	 in collaborazione con 	pag. 5

CONVENZIONI

- ◆ Rinnovo convenzione CONFIMI INDUSTRIA – FCA / STELLANTIS. pag. 6

SINDACALE E PREVIDENZIALE

-  Fondo di Integrazione Salariale (FIS) fino al 31 marzo 2022, semplificate le procedure per l'informazione e consultazione sindacale, richiedere il pagamento diretto e valutare le causali d'accesso: circolare ministeriale. pag. 7
-  Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e semplificazione, fino al 31 marzo 2022, delle procedure: istruzioni INPS. pag. 11
-  Gestione separata INPS: aliquote contributive per il 2022. pag. 16
-  Trattamenti di integrazione salariale e indennità di disoccupazione NASpl: importi validi per il 2022. pag. 23
-  Interruzione, per licenziamento o dimissioni per giusta causa, del rapporto a tempo indeterminato: somma dovuta all'INPS dal datore di lavoro nel 2022. pag. 25
- ◆ Datori di lavoro con più di 50 dipendenti: ulteriore servizio INPS per verificare il possesso del green pass degli ultracinquantenni. pag. 26



PROTEZIONE DATI E CYBERSECURITY

Ciclo di incontri gratuiti
WEBINAR

Febbraio 2022
11.00 – 11.45

Protezione dei Dati e Cybersecurity: sicuro di essere sicuro?

11 febbraio

L'implementazione delle misure di sicurezza non può limitarsi alla protezione dei dati personali e aziendali, ma deve essere finalizzata a garantire che tutta la filiera produttiva e la sempre maggiore interconnessione dovuta all'Industria 4.0 siano circondate dalla conoscenza e dalla consapevolezza delle minacce che sempre di più sono diffuse a livello globale.

Lavoro Agile: nuove tipologie di attacco nel lavoro a distanza.

18 febbraio

Delegare la gestione dei dati aziendali a piattaforme cloud e accessibili ovunque è ormai un'esigenza, così come dotare i propri collaboratori di dispositivi mobili in grado di offrire versatilità e funzionalità sempre più evolute. Tecnologie, sistemi e modalità che indubbiamente offrono enormi vantaggi, ma che al tempo stesso sollevano giustificati dubbi e timori legittimi in merito all'efficacia degli strumenti, dei processi e della protezione dei dati.

Sicurezza e resilienza: il problema non è se, ma quando saremo oggetto di un attacco.

25 febbraio

Uno scenario di minacce in costante evoluzione si pone davanti alle aziende di ogni dimensione; per fronteggiarlo occorre aumentare la consapevolezza nel prepararsi, agire e recuperare in caso di interruzioni di servizio dovute a fattori esterni (pandemia, attacco informatico, ecc.). Si tratta di un principio atto a identificare, proteggere, rilevare, rispondere e recuperare rapidamente dati e sistemi dopo qualsiasi evento dannoso che combina sicurezza informatica, continuità operativa e risposta agli incidenti.

Relatore

NICOLA CONTI

Consulente e formatore in ambito data protection & information security
Next Data Srl

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

(da inviare entro **giovedì 10 febbraio** a ceccarelli@confimiromagna.it)

Nome _____ Cognome _____
Azienda _____ P. IVA _____
Indirizzo _____ CAP _____ CITTA' _____
PEC _____ E-mail _____

Parteciperò al webinar di venerdì:

- 11 febbraio
- 18 febbraio
- 24 febbraio

I dati raccolti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal **GDPR UE 2016/679**.
Per consultare l'informativa completa è possibile collegarsi al sito
www.confimiromagna.it/privacy-policy

si ringrazia



DICHIARAZIONE ANNUALE E NOVITA' IVA 2022

WEBINAR

23 febbraio 2022

14.00 – 17.45

PROGRAMMA

Novità modello Iva 2022, scadenze e modalità
Altre novità Iva e il punto su esterometro ed Intrastat 2022
Criticità credito Iva e versamenti omessi
Detrazione Iva tardiva e dichiarazione integrativa
La compilazione dei quadri per le operazioni interne
La compilazione dei quadri nelle operazioni con l'estero
Plafond, VC e novità dichiarazioni d'intento
Gestione del credito Iva: rimborso e/o compensazione
La comunicazione Li.Pe. corretta e/o da ravvedere

RELATORE FRANCESCO ZUECH

Responsabile coordinamento fiscale Confimi Industria

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

(da inviare entro **martedì 22 febbraio** a ceccarelli@confimiromagna.it)

Nome _____ Cognome _____
Azienda _____ P. IVA _____
Indirizzo _____ CAP _____ CITTA' _____
Cod. SDI _____ PEC _____ E-mail _____

- ASSOCIATO CONFIMI € 90,00 + Iva
 NON ASSOCIATO € 120,00 + Iva

All'atto dell'iscrizione allegare copia della disposizione di bonifico a favore di Api Servizi Ravenna Srl da effettuare su 'La BCC' IBAN: IT50B 08542 13104 022000084600
Seguirà l'emissione della fattura.

I dati raccolti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal **GDPR UE 2016/679**.

Per consultare l'informativa completa è possibile collegarsi al sito

www.confimiromagna.it/privacy-policy



NOVITA' IN MATERIA DI SICUREZZA:

LA RIFORMA DEL TESTO UNICO E I DECRETI IN MATERIA DI ANTINCENDIO E PREVENZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO

WEBINAR gratuito

3 marzo 2022

14.00 – 17.00

L'insieme delle modifiche, dovute al cosiddetto decreto fiscale (o fisco-lavoro) – il **decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146** – e successivamente, alla **Legge 17 dicembre 2021, n. 215** - Conversione in legge, con modificazioni, del DL 146/2021 – costituiscono quasi una miniriforma del Testo Unico di sicurezza. Qual è l'impatto di queste modifiche sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori? Come cambia il ruolo e il lavoro degli attori della sicurezza? Quali sono le prospettive future per la gestione della sicurezza sul lavoro nelle aziende? Nel corso del webinar sarà dato anche ampio spazio alle novità apportate dai Decreti Antincendio

PROGRAMMA

Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL: indicazioni e provvedimenti

L'obbligo formativo dei Datori di Lavoro

Novità per l'addestramento

Formazione Lavoratori - Preposti - Dirigenti e Datori di Lavoro

Lavoro sommerso/insicuro e sospensione obbligatoria

Il Preposto: individuazione e vigilanza obbligatoria

Rilancio degli Organismi Paritetici

I Decreti antincendio

Relatori

MARCO ZONTA Consulente in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro

LUCA CASADEI Tecnico prevenzione incendi

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

(da inviare entro **mercoledì 2 marzo** a sfacchini@sviluppopmi.com)

Nome _____ Cognome _____
 Azienda _____ P. IVA _____
 Indirizzo _____ CAP _____ CITTA' _____
 PEC _____ E-mail _____

Per coloro che avessero necessità del riconoscimento di **3 ore di credito** ai fini dell'aggiornamento RSPP/ASPP/DIRIGENTI e DATORI DI LAVORO, sarà richiesto il pagamento di un ticket:

- ASSOCIATO CONFIMI € 60,00
 NON ASSOCIATO € 80,00

I dati raccolti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal **GDPR UE 2016/679**.

Per consultare l'informativa completa è possibile collegarsi al sito:

<https://sviluppopmi.com/privacy-policy/>

si ringrazia

confimiindustria
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

STELLANTIS

**RINNOVO CONVENZIONE
CONFIMI INDUSTRIA – FCA / STELLANTIS**

Confimi Industria ha **rinnovato l'Accordo Quadro con FCA/Stellantis**.

Tale accordo avrà una durata a partire dal **1 gennaio u.s. sino al 31 dicembre 2022**, con possibilità di rinnovo annuale, per quel che concerne l'acquisto di autovetture e veicoli commerciali dei seguenti brand:

- FIAT
- ABARTH
- LANCIA
- ALFA ROMEO
- JEEP
- FIAT PROFESSIONAL



Di seguito si ricordano le principali caratteristiche:

- Brand ex FCA: Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Fiat Professional;
- Scontistiche dedicate agli associati Confimi Industria con una media del **20%** di sconto per le autovetture e del **30%** per i veicoli commerciali;
- Applicazione della scontistica previa presentazione del Certificato di adesione a Confimi Industria;
- La scontistica applicata non è cumulabile con altre promozioni;
- Accordo non cedibile senza preventiva autorizzazione scritta dell'altra parte.

Si rammenta inoltre che Confimi Industria è parte del Programma Privilege che consente ai dipendenti della Confederazione di beneficiare di un bonus di sconto, da considerare ad integrazione delle eventuali promozioni in essere nelle Concessionarie della rete commerciale FCA/Stellantis.

Per poter fruire del suddetto sconto sarà sufficiente collegarsi al seguente link:

<https://dpromo.fiat.it/privilegeprogram>

Come da consuetudine, seguiranno le comunicazioni mensili relative all'aggiornamento del Tariffari.

Per informazioni e per il rilascio dell'attestato di adesione a Confimi contattare l'Area comunicazione e sviluppo dell'associazione:

Dott.ssa Benedetta Ceccarelli



0544/280216



338/6644525



ceccarelli@confimioromagna.it

**FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS)
FINO AL 31 MARZO 2022, SEMPLIFICATE LE PROCEDURE PER L'INFORMAZIONE E
CONSULTAZIONE SINDACALE, RICHIEDERE IL PAGAMENTO DIRETTO E VALUTARE LE CAUSALI
D'ACCESSO: CIRCOLARE MINISTERIALE.**

Con l'acclusa circolare 16/2/2022 n. 3, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito indicazioni in merito all'accesso all'assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS (da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6 e n. 5 del 2022), e previsto alcune semplificazioni procedurali in merito alle modalità di presentazione dell'istanza all'INPS, **dall'1/1/2022 al 31/3/2022**, con particolare riferimento alla documentazione da allegare per quanto attiene alla procedura di informazione e consultazione sindacale, alla richiesta di pagamento diretto e alla valutazione delle causali di accesso.

L'attuale congiuntura economica e l'ingresso nel campo di applicazione del FIS di nuovi soggetti datoriali (oltre ai citati notiziari, si veda CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022, pp. 78 e 79), almeno nella fase transitoria dall'1 gennaio scorso al 31 marzo p.v., rende possibile prevedere che i nuovi oneri e adempimenti posti dalla legge (di Bilancio 2022) 30/12/2021 n. 234 siano, per tale periodo, oggetto di procedura semplificata.

Anche nell'ottica di un graduale adeguamento alle nuove previsioni normative, in particolare, l'istanza potrà per il suddetto arco temporale essere presentata all'INPS anche in assenza dell'attestazione dell'avvenuto espletamento, in via preventiva, della comunicazione di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 148/2015, in materia di informazione e consultazione sindacale, **fermo restando che l'informativa deve essere espletata e comunicata all'Istituto** e che lo stesso potrà richiedere in sede di istruttoria l'integrazione dell'istanza su questo aspetto.

In **caso di richiesta di pagamento diretto**, essa sarà valutata sulla base di documentazione semplificata che faccia riferimento al fatto notorio della crisi pandemica e alle conseguenze che la medesima ha avuto sul singolo datore di lavoro dal punto di vista finanziario. Allo stesso modo, nella **valutazione dei requisiti per l'accesso all'assegno di integrazione salariale con riferimento alle diverse causali**, la situazione di difficoltà - si pensi, per es., nel caso della causale ordinaria, alla mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato - potrà desumersi alla luce della congiuntura economica e delle conseguenze economiche direttamente connesse all'emergenza epidemiologica.



Oggetto: Fondo di integrazione salariale. Informazione e consultazione sindacale (articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015) pagamento diretto (articolo 7 del decreto legislativo n. 148 del 2015) e causali di accesso. Semplificazioni procedurali.

In riscontro ai diversi quesiti presentati a questa Direzione Generale in ordine alla possibilità di prevedere semplificazioni procedurali per la presentazione dell'istanza all'INPS di accesso all'assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale, acquisito il parere dell'Ufficio Legislativo prot.nr.29.0001397 del 15 febbraio 2022, si rappresenta quanto segue.

Come è noto, ai fini dell'accesso all'assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS) è necessario esperire la procedura di informazione e consultazione sindacale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

L'articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015, come recentemente modificato dal decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022, stabilisce le procedure relative alla informazione e consultazione sindacale prodromiche all'accesso all'intervento di integrazione salariale ordinario. Tali procedure si applicano anche all'assegno di integrazione salariale, come recentemente ricordato dall'INPS nell'ambito della circolare n. 18 del 2022, in quanto all'assegno di integrazione salariale si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie (articolo 30 comma 1 decreto legislativo n. 148 del 2015, come richiamato dall'articolo 29 comma 3 bis del decreto legislativo n. 148 del 2015).

Il datore di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, ha l'obbligo di comunicare in via preventiva alle organizzazioni sindacali le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati.

A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto, anche in via telematica, della situazione, avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa/datore di lavoro.

Oggetto dell'esame congiunto è l'esame della situazione complessiva ed è finalizzato alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla situazione di crisi, nei termini fissati dal Legislatore.

Tali disposizioni, di portata generale, vengono poi diversamente declinate a fronte di eventi oggettivamente non evitabili (comma 4 dell'articolo 14 medesimo) oppure con riferimento al settore dell'edilizia e dei lapidei (comma 5 del medesimo articolo 14).

Detta procedura prescritta dalla legge è posta a tutela degli interessi dei lavoratori che vedono ridursi o sospendere l'attività lavorativa ed è pertanto passaggio imprescindibile per l'accesso all'assegno di integrazione salariale.

Con specifico riferimento al Fondo di integrazione salariale, con la legge n. 234 del 30 dicembre 2021, articolo 1, comma 207, lettera a), in relazione al processo di universalizzazione delle tutele dei lavoratori, principio ispiratore della Riforma degli Ammortizzatori, viene ampliata la platea dei soggetti tutelati dal FIS, in quanto a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano anche solo un dipendente, non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 148 del 2015, ossia della CIGO, e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo.

Gli adempimenti innanzi illustrati, indicati dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015, si applicano ora, quindi, ad una più estesa platea di datori di lavoro che hanno necessità di sospendere o ridurre l'attività lavorativa dal 1° gennaio 2022, in un contesto ancora emergenziale, accedendo all'assegno di integrazione salariale del FIS.

In ordine agli adempimenti che sono posti a carico del datore di lavoro per l'accesso all'ammortizzatore sociale dell'assegno di integrazione salariale del FIS, relativamente alla documentazione e ai dati richiesti per comprovare le difficoltà finanziarie in caso di richiesta di accesso al pagamento diretto, si ritiene necessario fornire alcuni chiarimenti.

Ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 148 del 2015, al Fondo di integrazione salariale si applica l'articolo 7, commi da 1 a 4, del medesimo decreto legislativo. Pertanto, alla luce della disposizione in parola, la sede dell'INPS territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie del datore di lavoro, su espressa richiesta di questo.

In tale ottica, vi è la necessità di favorire strumenti che preservino il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, in attesa del superamento delle attuali difficoltà anche al fine di consentire ai soggetti che entrano *ex novo*, dal 1° gennaio 2022, nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale, di adeguarsi ai nuovi adempimenti e nuovi oneri posti dalla legge di bilancio 2022. Pertanto, nell'ottica di una semplificazione delle modalità di presentazione dell'istanza per l'accesso all'assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS, si rende possibile, in via transitoria ed eccezionale fino al 31 marzo 2022, atteso anche l'attuale contesto emergenziale, presentare l'istanza all'INPS secondo modalità semplificate, al fine di assicurare, in condizioni di parità, tutele e sostegno al reddito ai lavoratori nell'ottica della loro massima effettività.

Quindi, per tale periodo l'istanza potrà essere presentata all'Istituto anche in assenza della attestazione dell'avvenuto espletamento, in via preventiva, della comunicazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015, con riferimento alle istanze presentate, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della nuova disciplina normativa (legge 234 del 2021 e decreto legge n. 4 del 2022), fermo restando che, comunque, l'informativa deve essere espletata e comunicata all'Istituto e che l'INPS potrà richiedere in sede di istruttoria l'integrazione dell'istanza su questo aspetto (restando, quindi, salvaguardati i superiori e sopra richiamati interessi dei lavoratori).

Sempre nell'ottica di una maggiore semplificazione delle procedure per l'accesso all'ammortizzatore sociale in argomento e alla luce della crisi pandemica e delle conseguenze che la medesima ha sulle realtà economico-finanziarie degli operatori economici, per quanto attiene alle richieste di pagamento diretto, le difficoltà finanziarie del datore di lavoro, nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, potranno desumersi anche sulla base di una documentazione

semplificata, ovvero una relazione che, facendo riferimento al fatto notorio della crisi pandemica in atto, indichi le ricadute negative anche di natura temporanea sulla situazione finanziaria del singolo datore di lavoro che determina le difficoltà che giustificano la richiesta di pagamento diretto.

Il datore di lavoro richiedente dovrà, quindi, esplicitare le ricadute del contesto generale emergenziale sulla propria situazione economico-finanziaria, tale da determinare la situazione di difficoltà finanziaria.

Ovviamente, tali principi di semplificazione e snellimento delle procedure si applicheranno anche nella valutazione dei requisiti per l'accesso all'assegno di integrazione salariale con riferimento alle diverse causali. In altri termini la situazione di difficoltà – si pensi, ad esempio, nel caso della causale ordinaria, alla mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato – potrà desumersi da una relazione che, alla luce della congiuntura economica innanzi indicata e delle conseguenze economiche direttamente connesse all'emergenza epidemiologica, si limiti ad esplicitare le ricadute di tale contesto, coerentemente alla causale invocata, sulla situazione del singolo datore di lavoro.

Limitatamente alla fase transitoria, coincidente con il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e in considerazione dell'ingresso di nuovi soggetti dal 1° gennaio 2022, si avrà, quindi, un affievolimento dell'onere in capo al datore di lavoro circa la presentazione di ulteriore documentazione probatoria attestante la situazione di difficoltà economico-finanziaria.

IL DIRETTORE GENERALE
Agnese De Luca
(firmato digitalmente)

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 recante "Codice Amministrazione digitale" e s.m.i.. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio.

**FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS) E SEMPLIFICAZIONE,
FINO AL 31 MARZO 2022, DELLE PROCEDURE
ISTRUZIONI INPS**

Con la circolare n. 18/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 5/2022), l'INPS ha illustrato i contenuti e le linee di indirizzo relativi al riordino della disciplina ordinaria in materia di ammortizzatori sociali attuato dalla legge 30/12/2021 n. 234 (di seguito anche "legge di Bilancio 2022" - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022), come modificato e integrato dal d.l. 27/1/2022 n. 4 (di seguito anche "decreto Sostegni ter" - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 4/2022); come ivi precisato, il principio ispiratore della riforma è rappresentato dal completamento del processo di universalizzazione delle tutele che il legislatore ha attuato attraverso la creazione di un sistema di ammortizzatori sociali più inclusivo.

In questa ottica, è stata ampliata, in particolare, la platea dei lavoratori tutelati dal Fondo di integrazione salariale (FIS) nella cui disciplina, dall'1 gennaio 2022, vengono ricompresi tutti i datori di lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria (CIGO) [*] e che operano in settori in cui non sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26, 27 e 40 del d.lgs. n. 148/2015 ^[**] nonché - nelle more dell'adeguamento dei decreti istitutivi dei citati Fondi di solidarietà, già costituiti al 31 dicembre 2021, alla nuova disciplina prevista dalla legge n. 234/2021- i datori di lavoro operanti nei settori coperti dai menzionati Fondi e che occupano un numero di addetti inferiore a quello stabilito dai singoli decreti istitutivi alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2022 (1 gennaio 2022).

Al fine di semplificare gli adempimenti procedurali connessi alle domande di accesso all'Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS da parte dei datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa dall'1 gennaio 2022, in un contesto ancora emergenziale, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la circolare 16/2/2022 n. 3 (riportata e dei cui contenuti si tratta in altra parte di questo notiziario), ha fornito alcune indicazioni che trovano applicazione, in via transitoria ed eccezionale, fino al 31 marzo 2022.

Di conseguenza, con il messaggio 18/2/2022 n. 802, l'INPS ha fornito le seguenti istruzioni.

INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE SINDACALE

Ai fini dell'accesso all'Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS, i datori di lavoro sono tenuti ad esperire la procedura di informazione e consultazione sindacale di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 148/2015 ^[***] che, dopo le modifiche apportate dall'art. 23 del decreto Sostegni ter, può svolgersi anche in via telematica.

L'impianto declinato dal menzionato art. 14 prevede specifiche disposizioni nelle ipotesi in cui la richiesta di accesso sia connessa a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), nonché con riferimento ai settori dell'edilizia e dei lapidei.

La procedura prescritta dalla legge è posta a tutela degli interessi dei lavoratori che vedono ridursi o sospendere l'attività lavorativa e rappresenta, quindi, un passaggio imprescindibile per l'accesso all'Assegno di integrazione salariale.

Con riferimento alla disciplina del Fondo di integrazione salariale, in considerazione dell'attuale contesto emergenziale, nella citata circolare n. 3/2022 il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che, in una prima e transitoria fase fino al 31 marzo 2022, i datori di lavoro che richiedono l'Assegno di integrazione salariale possono presentare l'istanza all'INPS secondo modalità semplificate, al fine di assicurare tutele e sostegno al reddito ai lavoratori.

In particolare, con riferimento alle istanze presentate, dall'1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della disciplina di cui alla legge n. 234/2021 e al d.l. n. 4/2022 e a prescindere dalle durate e dalle causali dei trattamenti richiesti, si chiarisce che:

- in deroga a quanto previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 148/2015, **l'informativa sindacale può essere anche successiva all'inizio del periodo di sospensione richiesto;**
- **la comunicazione dell'avvenuta informativa deve essere, comunque, prodotta dal datore di lavoro a corredo della domanda di accesso al trattamento;**
- per le domande, anche quelle già presentate, ed eventualmente prive della comunicazione predetta, le Strutture territoriali INPS, in sede di valutazione della domanda, avranno cura di richiederla, attivando il supplemento istruttorio previsto dall'art. 11 del d.m. n. 95442/2016;
- nell'ipotesi in cui, a seguito della richiesta di supplemento istruttorio, i datori di lavoro non diano comunicazione all'Istituto dell'avvenuta informativa sindacale, la domanda sarà respinta.

Alla luce di quanto precede, con riferimento alle domande di Assegno di integrazione salariale di cui trattasi, devono, quindi al momento, considerarsi superate le indicazioni in merito alle procedure di informazione e consultazione sindacale fornite con il messaggio INPS n. 606/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6/2022).

RICHIESTE DI PAGAMENTO DIRETTO

In materia di modalità di erogazione delle prestazioni, l'art. 7 del d.lgs. n. 148/2015 ^[****] prevede che, in via ordinaria, il pagamento delle integrazioni salariali sia effettuato dai datori di lavoro alla fine di ogni periodo di paga e che l'importo dei trattamenti anticipati venga recuperato dai medesimi datori di lavoro in sede di conguaglio con i contributi dagli stessi dovuti.

Tanto premesso, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 39 del d.lgs. n. 148/2015, al Fondo di integrazione salariale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 del menzionato art. 7 del medesimo decreto legislativo.

Di conseguenza, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dello stesso, le Strutture territoriali INPS possono autorizzare il pagamento diretto della prestazione.

A tale riguardo, sempre al fine di semplificare le procedure di accesso all'Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS e in considerazione della crisi pandemica e delle conseguenze che ne derivano sulle realtà economico-finanziarie, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che, per le richieste di pagamento diretto connesse a istanze presentate nel medesimo arco temporale che va dall'1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e a prescindere dalle durate e dalle causali dei trattamenti richiesti, i datori di lavoro potranno documentare le difficoltà finanziarie in modo più agevole. A tal fine, pertanto, i datori di lavoro non saranno più obbligati a corredare la domanda con l'allegato 2 della circolare INPS n. 197/2015 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 24/2015, pag. 90), ma potranno documentare la loro situazione trasmettendo una semplice comunicazione in cui, facendo riferimento alla crisi pandemica in atto, dichiarino di versare in una situazione di difficoltà economico finanziaria con conseguenti problemi di liquidità, anche di natura temporanea, che giustificano la richiesta di pagamento diretto.

VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALL'ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE RICONOSCIUTO DAL FIS

Come illustrato nella circolare INPS n. 18/2022, i datori di lavoro che rientrano nelle tutele del FIS possono richiedere l'Assegno di integrazione salariale sia per causali ordinarie che per causali straordinarie, in relazione alle dimensioni aziendali.

In ordine alla valutazione delle istanze di accesso all'Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS richiesto per causali ordinarie, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che - limitatamente alla fase transitoria collocata nel periodo che va dall'1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e a prescindere dalle durate dei trattamenti richiesti - occorrerà tenere conto della situazione di congiuntura economica in atto. Di conseguenza, nei casi di richieste di accesso all'Assegno di integrazione salariale per causali ordinarie quali mancanza di lavoro e di commesse o crisi temporanea di mercato, i datori di lavoro potranno corredare la domanda con una **relazione semplificata** in cui, richiamando le conseguenze economiche connesse all'emergenza epidemiologica, indichino sinteticamente come il perdurare degli effetti della pandemia abbiano inciso negativamente sull'attività dell'azienda e sulla loro situazione economico finanziaria, senza necessità di compilare la tabella relativa agli indicatori economico finanziari e senza ulteriori documentazioni probatorie.

Ai fini delle valutazioni delle istanze di accesso al trattamento per le causali ordinarie, le Strutture territoriali INPS avranno cura di tener conto di quanto precede non richiedendo più, per i periodi di operatività della semplificazione come sopra individuati, la relazione tecnica dettagliata prevista dal d.m. n. 95442/2016.

FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI DI CUI AGLI ARTICOLI 26 E 40 DEL D.LGS. N. 148/2015

In linea con le indicazioni contenute nella circolare ministeriale n. 3/2022 e con le disposizioni introdotte dal d.l. n. 4/2022, al fine di assicurare le medesime tutele e uniformità di trattamento ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro ricompresi nei codici Ateco individuati nell'allegato I del summenzionato d.l. n. 4/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 5/2022, pp. 63 e 64), operanti in

settori in cui sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali ai sensi degli artt. 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015, le semplificazioni innanzi descritte troveranno applicazione, nel periodo transitorio sopra indicato, anche alle richieste di accesso all'Assegno di integrazione salariale da parte dei datori di lavoro tutelati dai predetti Fondi di solidarietà bilaterali.

[*] Art. 10 del d.lgs. n. 148/2015

Campo di applicazione

1. La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a:

- a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- i) imprese addette all'armamento ferroviario;
- l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

[] Ossia:**

- i Fondi di solidarietà bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva (art. 26);
- i Fondi di solidarietà bilaterali "alternativi" per i settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro (art. 27);
- il Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano (art. 40).

[*] Art. 14 del d.lgs. n. 148/2015**

Informazione e consultazione sindacale

1. Nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.

2. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto, *anche in via telematica*, della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa.

3. L'intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti.

4. Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare ai soggetti di cui al comma 1 la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati. Quando la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta dell'impresa o dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro tre giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta.

5. Per le imprese dell'industria e dell'artigianato edile e dell'industria e dell'artigianato lapidei, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.

6. All'atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale deve essere data comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo.

[****] **Art. 7 del d.lgs. n. 148/2015**

Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni

1. Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.

2. L'importo delle integrazioni è rimborsato dall'INPS all'impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

3. Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al primo periodo decorrono da tale data.

4. Nel caso delle integrazioni salariali ordinarie, la sede dell'INPS territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, su espressa richiesta di questa.

5. Nel caso delle integrazioni salariali straordinarie, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, contestualmente al trattamento di integrazione salariale, il pagamento diretto da parte dell'INPS, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario della stessa.

5-bis. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

**GESTIONE SEPARATA INPS
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2022**

L'art. 1, comma 223, della legge - di Bilancio 2022 - 30/12/2021 n. 234 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022) ha integrato l'art. 15 del d.lgs. n. 22/2015 in materia di DIS-COLL^[*], inserendovi il comma 15-quinquies per il quale: «**A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la NASpl**», da versare alla Gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

La NASpl - giova ricordarlo - è l'indennità di disoccupazione prevista dagli artt. 1-14 del d.lgs. n. 22/2015, destinata ai lavoratori subordinati che “*abbiano perduto involontariamente la propria occupazione*” (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 7/2015; al link: 1) <https://www.inps.it/prestazioni-servizi/naspi-indennita-mensile-di-disoccupazione>, le informazioni aggiornate inerenti le sue caratteristiche: cos'è, come funziona, a chi è rivolta, ecc.; 2) <https://www.inps.it/news/naspi-riordino-della-normativa-e-nuove-disposizioni>, la circolare n. 2/2022 con cui l'INPS ha illustrato le modalità di applicazione per gli eventi decorrenti dall'anno in corso, a seguito delle novità introdotte dalla citata legge di Bilancio 2022).

Concorrono al finanziamento della NASpl i contributi di cui agli artt. 12, sesto comma, e 28, primo comma, della legge n. 160/1975, così ripartiti: aliquota dell'1,30% - aliquota contributo integrativo per l'assicurazione contro la disoccupazione volontaria) e aliquota dello 0,01% - percentualizzazione del contributo base dovuto per la predetta assicurazione contro la disoccupazione - (art. 2, comma 25, della legge n. 92/2012 - API INDUSTRIA NOTIZIE n. 14 e n. 15 del 2012).

Per i soggetti sotto individuati, pertanto, dall'1 gennaio 2022 è dovuta alla Gestione separata INPS un'aliquota contributiva aggiuntiva pari all'1,31% in sostituzione della precedente dello 0,51% ^[**] stabilita al comma 15-bis dell'art. 15 del d.lgs. n. 22/2015, così come modificato dall'art. 7 della legge n. 81/2017.

Sono interessati dalla modifica dell'aliquota contributiva i soggetti i cui compensi derivano da:

- uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (art. 50, comma 1, lett. c-bis), del d.P.R. n. 917/1986 – TUIR) anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione;
- rapporti di collaborazioni coordinate e continuative;
- dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Ne consegue che continuano a restare esclusi dall'applicazione dell'aliquota contributiva di finanziamento della prestazione DIS-COLL i compensi corrisposti come:

- componenti di commissioni e collegi;
- amministratori di Enti locali (d.m. 25/5/2001);
- venditori porta a porta (art. 19 del d.lgs. n. 114/1998);

- attività di lavoro autonomo occasionale (art. 44 del d.l. n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003);
- associati in partecipazione (non ancora cessati);
- medici in formazione specialistica (articolo 1, comma 300, della legge n. 266/2005).

Le aziende committenti che, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2022, non abbiano potuto tenere conto della nuova aliquota contributiva relativa al finanziamento della prestazione della DIS-COLL, possono effettuare gli adempimenti relativi “entro tre mesi” dalla pubblicazione della circolare 11/2/2022 n. 25, con cui l’INPS ha comunicato, per il 2022, le aliquote, il valore minimale e il massimale del reddito per il calcolo dei contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione separata, come sotto indicato.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE E DI COMPUTO PER COLLABORATORI E FIGURE ASSIMILATE

Per i soggetti **iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS** di cui all’art 2, comma 26, della legge n. 335/1995, **non pensionati né titolari di partita IVA**, l’aliquota contributiva e di computo è pari, dall’anno 2018, al **33%** (art. 2, comma 57, della legge n. 92/2012 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 4/2018; API INDUSTRIA NOTIZIE n. 14 e n. 15 del 2012).

Sono in vigore, inoltre, le seguenti aliquote:

- **0,50%**, istituita (ex’art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997) per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, disposta dall’art. 1, comma 788, della legge n. 296/2006;
- **0,22%**, disposta dall’art. 7 del d.m. 12/7/2007 per finanziare le prestazioni economiche a favore delle lavoratrici durante i periodi di astensione dall’attività lavorativa per maternità (messaggio INPS n. 27090/2007 - API INDUSTRIA NOTIZIE n. 27/2007);
- **1,31%**, disposta dal nuovo art. 15, comma 15-quinquies, del d.lgs. n. 22/2015, introdotto dal comma 223 dell’art. 1 della legge n. 234/2021.

Tabella collaboratori e figure assimilate

Per effetto delle disposizioni sopra richiamate, le aliquote contributive dovute alla Gestione separata INPS dalle aziende committenti sono fissate, per l’anno 2022, come segue:

Codice	Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA	IVS	Malattia, maternità, ANF	Maternità ex D.M. 12.7.2007	DIS- COLL	Totale
1A - 1E	AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03

1B	SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
1C	REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
1D	LIQUIDATORE DI SOCIETÀ	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
02	COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDI E SIMILI	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
03	PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI	33,00	0,50	0,22		33,72
04	AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001)	33,00	0,50	0,22		33,72
05	DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
06	CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE)	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
07	VENDITORE PORTA A PORTA	33,00	0,50	0,22		33,72
09	RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE N. 326/2003 ART. 44)	33,00	0,50	0,22		33,72
11	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA.	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
12	RAPPORTI DI CO.CO.CO. PROROGATI	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
13	ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (dal 2004 al 2015)	33,00	0,50	0,22		33,72
14	FORMAZIONE SPECIALISTICA	33,00	0,50	0,22		33,72
17	CONSULENTE PARLAMENTARE	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03

18	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - D.LGS. N. 81/2015	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
19	AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI Iscritti in GS come Liberi Professionisti	25,00	0,50	0,22	0,51	26,23[4]
20	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Covid-19 – Ordinanza 24.10.2020 D.P.C.M. Protezione Civile	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE E DI COMPUTO PER PROFESSIONISTI

Aumento aliquota ISCRO

L'art. 1, comma 398, della legge n. 178/2020 ha disposto per l'anno 2022 e per l'anno 2023 un aumento dell'aliquota (ex art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997) pari allo 0,51% (l'aumento nel 2021 è stato pari allo 0,26%) per fronteggiare gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma 386, che ha previsto in via sperimentale l'erogazione, da parte dell'INPS, dell'«*indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa*» (c.d. ISCRO).

Aliquote contributive e di computo

Per l'anno 2022, pertanto, le aliquote previste per i **lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata INPS e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza né pensionati** sono:

- l'aliquota contributiva (ex art. 1, comma 79, della legge n. 247/2007) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) è pari al **25%** (art. 1, comma 165, della legge n. 232/2016);
- l'aliquota contributiva aggiuntiva per la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale (messaggio INPS n. 27090/2007 - API INDUSTRIA NOTIZIE n. 27/2007) è pari allo **0,72%** (art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997);
- l'aliquota contributiva aggiuntiva per la c.d. ISCRO è pari allo **0,51%** (art. 1, comma 398, della legge n. 178/2020).

Tabella professionisti

Professionisti	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria	26,23% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)

**SOGGETTI GIÀ PENSIONATI O ASSICURATI PRESSO ALTRE FORME DI PREVIDENZA
OBBLIGATORIE**

Per i **soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie**, per l'anno 2022, l'aliquota è confermata al **24%**, sia per i collaboratori e le figure assimilate sia per i professionisti.

TABELLE RIASSUNTIVE

In base a quanto sopra esposto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata INPS per l'anno 2022 sono complessivamente fissate come segue:

Collaboratori e figure assimilate	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	35,03 (33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24% (24,00 IVS)

Professionisti	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	26,23% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24% (24,00 IVS)

Ripartizione dell'onere contributivo

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e **committente** - con l'eccezione dei professionisti, come sotto indicato - è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e **due terzi (2/3)**.

Si precisa che:

- il versamento dei contributi deve essere eseguito dal committente (datore di lavoro privato) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello "F24" telematico;
- **per i professionisti iscritti alla Gestione separata, l'onere contributivo è tutto a loro carico** e il versamento deve essere eseguito, tramite modello "F24" telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2021, primo e secondo acconto

2022). L'acconto per l'anno di imposta 2022, inoltre, deve essere calcolato applicando le aliquote in vigore per l'anno 2022.

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2022

Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori i cui compensi sono assimilati a redditi da lavoro dipendente trova applicazione l'art. 51, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986, in base al quale le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato).

Da ciò consegue che sui compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2022 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021, devono essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno di imposta 2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6/2021).

Massimale annuale di reddito

Le predette aliquote sono applicabili, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale che, per il 2022, è di € 105.014,00 (art. 2, comma 18, legge n. 335/95).

Minimale - Accredito contributivo

L'accredito dei contributi è basato sul minimale di reddito di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, pari, per l'anno 2022, a € 16.243,00.

Di conseguenza, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di € 3.898,32, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

- 4.260,54, di cui € 4.060,75 ai fini pensionistici, per i professionisti che applicano l'aliquota del 26,23%;
- 5.477,14, di cui € 5.360,19 ai fini pensionistici, per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota del 33,72%;
- 5.689,92, di cui € 5.360,19 ai fini pensionistici, per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota del 35,03%.

[*] La DIS-COLL è l'indennità di disoccupazione destinata ai collaboratori coordinati e continuativi (esclusi gli amministratori e i sindaci), iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 7/2015, pp. 51-52). Ai fini del suo riconoscimento tali lavoratori:

- non devono essere pensionati;
- devono essere privi di partita IVA;
- devono essere disoccupati involontariamente; l'accesso alla DIS-COLL va quindi escluso in caso di recesso del lavoratore dal contratto di collaborazione (art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 22/2015);
- devono risultare disoccupati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 181/2000, avendo cioè sottoscritto, presso il competente Centro per l'impiego, la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di attività lavorativa;
- devono avere versato almeno un mese di contribuzione nel periodo compreso tra l'1 gennaio dell'anno solare precedente quello in cui è cessato il rapporto di collaborazione e la cessazione dello stesso;

- nell'anno solare in cui è cessato il rapporto di collaborazione devono aver versato almeno una mensilità di contribuzione oppure avere un rapporto di durata pari, almeno, a un mese e che abbia dato luogo a un reddito pari o superiore alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

Dall'1 luglio 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi da tale data, la DIS-COLL è riconosciuta anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 18/2017).

[**] L'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,51 % era dovuta, da luglio 2017, per i soggetti che soddisfacevano congiuntamente i seguenti requisiti:

- 1) essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (privi pertanto di un'altra copertura previdenziale obbligatoria);
- 2) non essere pensionati, né possessori di partita IVA;
- 3) essere titolari di reddito derivante (alternativamente) da:
 - uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
 - tutte le collaborazioni coordinate e continuative, incluse quelle occasionali;
 - dottorato di ricerca, assegno/borsa di studio (art. 7 legge n. 81/2017 - CONFIMI ROMAGNA NEWS 18/2017).

**TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE E INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI:
IMPORTI VALIDI PER IL 2022**

Con effetto da gennaio di ogni anno gli importi dei “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale (art. 3, comma 5, lettere a) e b), d.lgs. n. 148/2015), nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da considerare quale soglia per l’applicazione del massimale più alto, sono incrementati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 3/2021 e CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015).

In materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 30/12/2021 n. 234 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022), concernenti i periodi di riduzione/sospensione dell’attività lavorativa **il cui inizio** si colloca da gennaio 2022 in avanti, le linee di indirizzo e le prime indicazioni sono state illustrate dall’INPS con la circolare 1/2/2022 n. 18 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 5/2022).

Tra le principali novità si segnala quella - prevista dal comma 5-bis dell’art. 3 del d.lgs. n. 148/2015 [*], introdotto dall’art. 1, comma 194, lettera a), della citata legge n. 234/2021 - che stabilisce, per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa **decorrenti da gennaio 2022, il superamento dei previsti due massimali per fasce retributive, attraverso l’introduzione di un unico massimale - il più alto** -, annualmente rivalutato secondo il suddetto indice ISTAT, **che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.**

Di conseguenza l’INPS, con la circolare 16/2/2022 n. 26, ha, tra l’altro, comunicato i seguenti importi relativi, rispettivamente, a quello massimo delle prestazioni a sostegno del reddito e dell’indennità di disoccupazione NASpl per l’anno 2022.

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Nella sottostante tabella si riporta l’importo massimo mensile dei trattamenti di integrazione salariale (ex art. 3, comma 5-bis, d.lgs. n. 148/2015), in vigore dall’1 gennaio 2022, che, come già evidenziato, prescinde dall’importo della retribuzione mensile di riferimento.

L’importo del massimale è indicato, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986, attualmente pari al 5,84%.

Trattamenti di integrazione salariale	
Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
1.222,51	1.151,12

Tale importo massimo deve essere incrementato nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti

di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali (art. 2, comma 17, legge n. 549/1995).

Trattamenti di integrazione salariale - settore edile e lapideo (intemperie stagionali)	
Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
1.467,01	1.381,34

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI

L'importo massimo mensile - per cui non opera la citata riduzione ex art. 26 della legge n. 41/1986 - è pari a € **1.360,77**; la retribuzione da prendere a riferimento è di € **1.250,87** (art. 4, comma 2, d.lgs. n. 22/2015 - CONFIMI RAVENNA NEWS n. 7/2015).

[*] Art. 3, comma 5-bis, d.lgs. n. 148/2015

Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, il massimale di cui alla lettera a) del comma 5 cessa di produrre i propri effetti e l'importo del trattamento di cui al comma 1, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, non può superare l'importo massimo mensile di cui al comma 5, lettera b), come rivalutato ai sensi del comma 6.

**INTERRUZIONE, PER LICENZIAMENTO O DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA,
DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO
SOMMA DOVUTA ALL'INPS DAL DATORE DI LAVORO NEL 2022**

Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla “Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego” [*] - con l’eccezione di quelli conseguenti alla procedura di licenziamento collettivo, trattati più sotto -, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma (il cosiddetto ticket licenziamento) pari al 41% del massimale mensile della stessa NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (art. 2, comma 31, legge n. 92/2012 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 35/2021, n. 16 e n. 4 del 2020; API INDUSTRIA NOTIZIE n. 23, n. 15 e n. 14 del 2012).

Per il 2022, il massimale mensile dell’indennità di disoccupazione NASpI è pari a € 1.360,77 (circolare INPS 16/2/2022 n. 26, di cui si tratta in altra parte di questo notiziario).

Ne consegue che, per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’anno in corso, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale maturata dal lavoratore negli ultimi tre anni, la contribuzione da versare sarà pari a € **557,92** (€ 1.360,77 x 41%).

Per i dipendenti che nell’ultimo triennio possono vantare un’anzianità di 36 mesi, l’importo massimo da pagare sarà quindi pari a € **1.673,76**.

LICENZIAMENTO COLLETTIVO

In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 [**], il ticket va calcolato applicando l’aliquota dell’**82%** sul massimale mensile della NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni di ciascun lavoratore licenziato (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6/2018).

Per il 2022, pertanto, per ogni dipendente licenziato il contributo è pari, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, a € **1.115,83** (€ 1.360,77 x 82%); per i dipendenti con anzianità pari o superiore a 36 mesi, il ticket è di € **3.347,49**. Tali importi sono **triplicati** qualora la procedura di licenziamento collettivo si concluda senza accordo sindacale e risultano pari, rispettivamente, a € **3.347,49** e a € **10.042,47**.

[*] Ossia l’indennità di disoccupazione NASpI prevista dagli artt. 1-14 del d.lgs. n. 22/2015, destinata ai lavoratori subordinati che “abbiano perduto involontariamente la propria occupazione” (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 7/2015; al link <https://www.inps.it/prestazioni-servizi/naspi-indennita-mensile-di-disoccupazione>, le informazioni aggiornate inerenti le sue caratteristiche: cos’è, come funziona, a chi è rivolta, ecc.).

[**] La procedura di licenziamento collettivo può essere avviata dalle imprese che occupano più di quindici dipendenti, compresi i dirigenti, e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendono effettuare almeno cinque licenziamenti, nell’arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell’ambito del territorio di una stessa provincia.

**DATORI DI LAVORO CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI
ULTERIORE SERVIZIO INPS PER VERIFICARE IL POSSESSO DEL GREEN PASS DEGLI
ULTRACINQUANTENNI**

L'INPS, con il messaggio:

- 21/10/2021 n. 3589, ha dato notizia della disponibilità del servizio “GreenPass50+” per i datori di lavoro, con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, per la verifica del possesso del green-pass da parte dei propri dipendenti (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 38/2021);
- 3/11/2021 n. 3768, ha introdotto nell’ambito del citato servizio “GreenPass50+” una nuova funzionalità per l’accreditatore, che permette di associare a ogni “Verificatore”, anche massivamente, un insieme ben definito di dipendenti, per i quali il “Verificatore” stesso potrà effettuare la verifica sul possesso del green-pass (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 40/2021);
- 15/11/2021 n. 3948, ha introdotto la nuova funzionalità, nel medesimo servizio “GreenPass50+”, da utilizzare in fase di verifica, che permette di selezionare massivamente i dipendenti per i quali effettuare la verifica sul possesso del green-pass, importando un file contenente i codici fiscali degli stessi dipendenti (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 42/2021);
- 14/2/2022 n. 721 (adottato d’intesa con il ministero della Salute e con Sogei), ha:
 - a) comunicato che, a partire dal 15 febbraio 2022, in ottemperanza al d.l. 7/1/2022 n. 1 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022), fornisce l’esito della verifica del green-pass (positivo o negativo) tenendo conto del requisito anagrafico. In particolare, per gli over50, così come individuati dal citato decreto-legge, è verificato il green-pass “rafforzato” (da vaccinazione o da guarigione), mentre per i restanti soggetti è verificato il green-pass “base” (da vaccinazione, da guarigione o da tampone negativo);
 - b) invitato a fare riferimento ai messaggi sopra riportati per l’utilizzo del servizio “GreenPass50+”, accessibile sul sito dell’Istituto:
 - mediante la funzione di ricerca, digitando “GreenPass50+”;
 - al percorso raggiungibile su www.inps.it, “Prestazioni e servizi” >:
 - 1) “Servizi”, nell’elenco alfabetico dei servizi alla lettera “G”;
 - 2) “Prestazioni”, all’interno della scheda prestazione “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”, nell’elenco alfabetico alla lettera “A”;
 - c) ricordato che il servizio, ai fini dell’accreditamento, è riservato ai soggetti datoriali (pubblici e privati) o ai loro intermediari, previa autenticazione secondo le modalità in essere previste dall’Istituto (SPID/CIE/CNS/PIN);
 - d) fatto presente che l’accreditamento degli Enti pubblici può essere effettuato dai soggetti che per il proprio Ente possiedono il profilo "Amministrazioni e Enti pubblici - Servizi GDP", con abilitazione "Denunce contributive: Compilazione manuale DMA -

UNIEMENS Lista PosPa" oppure "Denunce contributive: Visualizzazione DMA - UNIEMENS Lista PosPa";

- e) precisato che i “Verificatori” possono accedere con SPID/CIE/CNS e selezionare il “profilo cittadino” per effettuare la verifica;
- f) informato che individuerà i dipendenti di un datore di lavoro in base alle denunce individuali trasmesse dalle medesime aziende/Enti, tramite i flussi:
- **Uniemens**, con riferimento alla posizione contributiva (c.d. matricola azienda), per i dipendenti privati,
 - **PosAGRI**, con riferimento al CIDA, per la gestione agricola,
 - **ListaPosPA**, con riferimento all’Ente di appartenenza o alla sede di servizio, per i dipendenti pubblici,

presenti nei sistemi dell’Istituto al momento dell’elaborazione, prendendo il dato più recente;

- g) ribadito, come evidenziato nei messaggi sopra citati, che, in fase di controllo, i “Verificatori” selezionano, tra i dipendenti presenti nell’elenco visualizzato, solo il personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi di lavoro ossia escludono gli assenti dal servizio e i dipendenti in lavoro agile, e, **esclusivamente** per le posizioni selezionate, possono verificare il **possesso del green-pass**; mentre la verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale va effettuata a prescindere dalla presenza o meno del personale sul luogo di lavoro.